

Termine d'opposizione: 29 marzo 1973

Decreto federale che istituisce un deposito all'esportazione

(DF del 20 dicembre 1972 che lo modifica)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1972 ¹⁾,

decreta:

I

Il decreto federale del 24 giugno 1970 ²⁾ che istituisce un deposito all'esportazione è modificato come segue:

Art. 10 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Il diritto al rimborso non può essere né ceduto né costituito in pegno. Sono permesse convenzioni tra esportatore e fornitore riguardo al pagamento del deposito all'esportazione.

Art. 12 cpv. 2

² All'atto del rimborso del deposito, gli ammortamenti o gli accantonamenti effettuati giusta il capoverso 1 non sono computati sul ricavo imponibile.

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹ La riscossione del deposito all'esportazione è autorizzata soltanto sino alla fine del 1975. Il Consiglio federale può abrogarla prima della scadenza del termine se l'evoluzione congiunturale lo consente.

² Il rimborso dei depositi riscossi avviene conformemente all'articolo 10 al più tardi entro dieci anni dall'abrogazione dell'assoggettamento.

II

Il Consiglio federale deve fare annualmente rapporto all'Assemblea federale sui provvedimenti e sui loro effetti.

¹⁾ FF 1972 II

²⁾ FF 1970 II 27

III

¹ Il presente decreto è di carattere obbligatorio generale; giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale esso è dichiarato urgente ed è valido, in quanto alla riscossione, fino al 31 dicembre 1975 e, in quanto al rimborso, fino al 31 dicembre 1985 al massimo. È riservato il referendum facoltativo giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il presente decreto entra in vigore il 1^o gennaio 1973.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1972.

Il presidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: 29 dicembre 1972.

Termine d'opposizione: 29 marzo 1973.

Decreto federale che istituisce un deposito all'esportazione (DF del 20 dicembre 1972 che lo modifica)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	53
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.12.1972
Date	
Data	
Seite	1359-1360
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 814

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.